



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Santa Maria Capua Vetere  
Sezione Lavoro e Previdenza**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza dell'8/6/2026, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa di previdenza iscritta al n. **7812/2025 R.G.** promossa da:

**ANNA SANTONASTASO**, nata a Caserta (CE), il 07/04/1964, e residente in Maddaloni, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele MARRA, presso il quale elettivamente domicilia in via Lazio n. 17, 81022, Casagiove, come da procura in atti,

*RICORRENTE*

**CONTRO**

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS)**, in persona del Presidente/legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, giusta procura allegata,

*RESISTENTE*

**Oggetto: Ripetizione di indebito – Cassa Integrazione in Deroga**

**Conclusioni delle parti:** come da rispettivi atti introduttivi e da verbali d'udienza.

**Motivi in fatto e in diritto della decisione**

Con ricorso depositato il 20 ottobre 2025, Anna Santonastaso ha convenuto in giudizio l'INPS, impugnando la pretesa restitutoria relativa all'indebito n. 12037334, dell'importo di euro 2.529,93, avente ad oggetto somme erogate a titolo di Cassa integrazione guadagni in deroga per il periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2012.

La ricorrente ha esposto *di* avere ricevuto soltanto in data 19 ottobre 2023 una comunicazione dell'Istituto, qualificata come "secondo sollecito", con la quale le veniva richiesto il pagamento della predetta somma, assumendo *di* non avere mai avuto conoscenza della precedente nota del 23 settembre 2015.

Ha dedotto, pertanto, l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione, contestando che la raccomandata del 2015 fosse stata validamente recapitata o restituita per compiuta giacenza.

Nel merito, ha allegato *che* la prestazione di integrazione salariale traeva origine dal rapporto di lavoro a tempo parziale intrattenuto con la Clean Service s.a.s. di Ciambriello Roberto e *che*, dal 9 gennaio al 31 maggio 2012, aveva contemporaneamente lavorato alle dipendenze della GI Group s.p.a., sempre a tempo parziale, svolgendo attività di addetta alla mensa in orari non coincidenti con quelli dell'attività di pulizia oggetto di sospensione. Ha sostenuto, quindi, la piena compatibilità tra la CIGD e il reddito derivante dal secondo rapporto, richiamando le circolari INPS n. 130 del 4 ottobre 2010 e n. 179 del 12 dicembre 2002, e ha domandato l'accertamento negativo dell'obbligo restitutorio, l'annullamento della pretesa e il ripristino della contribuzione figurativa relativa al periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2012.

A sostegno della non coincidenza temporale dei rapporti ha prodotto dichiarazioni rese da due lavoratrici e ha formulato istanza di prova testimoniale. Ha altresì dedotto *che* altre dipendenti, trovatesi nella medesima situazione, non sarebbero state destinatarie di analoghe richieste restitutorie.

Si è costituito l'INPS, deducendo *che* la ricorrente aveva percepito la CIGD relativa al rapporto con la Clean Service mentre risultava contemporaneamente occupata presso la GI Group s.p.a.

L'Istituto ha affermato *che* la ricorrente era stata collocata in CIGD per effetto del decreto ministeriale n. 64128 e *che*, durante il periodo di fruizione della prestazione, aveva instaurato un nuovo rapporto di lavoro senza che fosse effettuata la comunicazione obbligatoria e senza che la lavoratrice avesse preventivamente informato l'INPS.

Ha quindi invocato l'art. 8, commi 4 e 5, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, sostenendo *che* l'omissione della comunicazione preventiva determinasse la decadenza dall'intero trattamento di integrazione salariale.

Quanto alla prescrizione, ha dedotto *che* la nota del 23 settembre 2015 era stata inviata all'indirizzo di residenza della ricorrente ed era rientrata per compiuta giacenza il 12 ottobre 2015, con conseguente interruzione del termine decennale ai sensi degli artt. 1335 e 2943 c.c.

Ha concluso per il rigetto del ricorso.

Con le note depositate il 31 maggio 2026, parte ricorrente ha contestato le difese dell'INPS, rilevando *che* la comunicazione di assunzione prevista dalla legge n. 296/2006 grava sul datore di lavoro e richiamando l'art. 9, comma 5, del d.l. n. 76/2013.

Ha inoltre allegato *di* avere richiesto all'Istituto un'attestazione relativa alla comunicazione obbligatoria contraddistinta dal codice n. 060331200023032, che sarebbe stata inviata dal datore di lavoro il 18 gennaio 2012 alle ore 10:32, con riferimento all'assunzione decorrente dal 9 gennaio 2012, precisando tuttavia di avere appreso telefonicamente tali dati e di non avere ancora ricevuto riscontro documentale dall'INPS.

La domanda è infondata e deve essere rigettata.

### **Premessa: *thema decidendum* e onere probatorio**

La ricorrente agisce per ottenere l'**accertamento negativo** dell'obbligo di restituire le somme percepite a titolo di Cassa integrazione guadagni in deroga per il periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2012, nonché il conseguente ripristino della relativa contribuzione figurativa.

Va preliminarmente precisato che la controversia previdenziale sottoposta alla cognizione del giudice ordinario ha ad oggetto la sussistenza del diritto alla prestazione e del correlato obbligo restitutorio, e non la mera legittimità formale dell'atto amministrativo con cui l'Istituto ha comunicato l'indebito. Ne consegue che la genericità dell'originaria comunicazione di recupero, pur rilevante nella valutazione complessiva della vicenda e nella regolamentazione delle spese, non comporta di per sé l'inesistenza della pretesa restitutoria, dovendosi verificare se la prestazione fosse sostanzialmente dovuta.

In tema di riparto dell'**onere probatorio**, le Sezioni Unite hanno chiarito che, nel giudizio promosso dal beneficiario per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire somme che l'ente previdenziale ritenga indebitamente corrisposte, grava sull'attore l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta e, quindi, l'esistenza di un titolo idoneo a qualificare come adempimento dovuto il pagamento eseguito dall'Istituto (Cass., Sez. Un., 4 agosto 2010, n. 18046).

### **Eccezione di prescrizione**

L'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente non è fondata.

Il diritto alla ripetizione delle somme indebitamente erogate, in assenza di una diversa disciplina speciale, è assoggettato al termine ordinario decennale previsto dall'**art. 2946 c.c.**, decorrente dai singoli pagamenti, poiché soltanto con l'effettivo spostamento patrimoniale sorge il diritto alla restituzione ai sensi dell'**art. 2033 c.c.**

Il *report* acquisito agli atti consente di individuare puntualmente sia l'ammontare sia le date delle erogazioni oggetto di recupero.

In particolare, alla Santonastaso sono stati corrisposti:

€ 814,20, con valuta 21 maggio 2012, per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2012;

€ 237,07, con valuta 18 giugno 2012, per il mese di aprile 2012;

€ 603,91, con valuta 30 luglio 2012, per il periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2012;

€ 430,00, con valuta 14 settembre 2012, per il mese di luglio 2012;

€ 444,75, con valuta 8 ottobre 2012, per il mese di agosto 2012.

La somma dei cinque pagamenti è pari esattamente ad € 2.529,93 e coincide con l'importo richiesto dall'INPS mediante la comunicazione di indebito n. 12037334.

Il *report* dimostra, altresì, che negli importi erogati erano comprese le componenti relative all'integrazione salariale e agli assegni per il nucleo familiare, indicate analiticamente per ciascun periodo.

La nota RC1 del 23 settembre 2015 individua, a sua volta, il periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2012, la prestazione di Cassa integrazione guadagni collegata alla posizione aziendale n. 2004598053 e l'importo complessivo di € 2.529,93, con ciò risultando pienamente dimostrata la corrispondenza tra i pagamenti e la richiesta restitutiva.

L'INPS ha inoltre prodotto il plico raccomandato n. 63011662487-0, contraddistinto dal medesimo codice identificativo riportato sulla nota RC1 del 23 settembre 2015 e indirizzato alla ricorrente presso la residenza di via San Francesco d'Assisi n. 31 in Maddaloni. Sul plico figurano il timbro dell'ufficio postale di Maddaloni del 12 ottobre 2015 e l'annotazione di restituzione per "*compiuta giacenza*".

In proposito, la Suprema Corte ha chiarito che, quando il destinatario contesti il pervenimento della comunicazione, la presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 c.c. non è integrata dalla sola prova della spedizione, essendo necessario dimostrare l'arrivo della dichiarazione all'indirizzo del destinatario mediante l'avviso di ricevimento ovvero attraverso l'attestazione di compiuta giacenza (Cass., Sez. VI-L, 19 luglio 2018, n. 19232).

Nella fattispecie, tale prova risulta fornita proprio dal plico restituito dall'agente postale, recante il medesimo codice identificativo della nota RC1 del 23 settembre 2015, l'indirizzo della destinataria, il timbro dell'ufficio postale competente e l'annotazione di "*compiuta giacenza*".

La comunicazione con la quale il creditore richiede il pagamento costituisce un atto stragiudiziale recettizio, soggetto alla disciplina dell'**art. 1335 c.c.** e non alle regole proprie della notificazione degli atti giudiziari. Essa si presume conosciuta quando giunge all'indirizzo del destinatario, salvo che quest'ultimo dimostri di essere stato, senza propria colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

La Corte di cassazione ha precisato che, nel caso di lettera raccomandata non consegnata per assenza del destinatario o di altra persona abilitata, l'atto recettizio si presume conosciuto dalla data in cui viene rilasciato presso l'indirizzo l'avviso di giacenza del plico, restando irrilevanti sia il successivo decorso del periodo di giacenza sia la data dell'eventuale ritiro (Cass., Sez. lav., 28 settembre 2018, n. 23589).

Più recentemente è stato chiarito che, in caso di contestazione della ricezione della raccomandata contenente un atto stragiudiziale interruttivo della prescrizione, il giudice deve verificarne l'esito attraverso l'avviso di ricevimento e ogni altro elemento probatorio utile (Cass., Sez. lav., 6 novembre 2024, n. 28580).

Anche sotto tale profilo, le risultanze documentali prodotte dall'Istituto consentono di ritenere raggiunta la prova dell'avvenuto arrivo della comunicazione all'indirizzo della destinataria.

Non è quindi condivisibile l'assunto difensivo secondo il quale l'efficacia della dichiarazione sarebbe subordinata al decorso di trenta giorni. Tale periodo attiene alla conservazione del plico presso l'ufficio postale, mentre, ai fini dell'art. 1335 c.c., rileva il momento in cui la dichiarazione sia stata posta nella sfera di conoscibilità del destinatario. Non assume, peraltro, carattere decisivo individuare l'esatta scansione temporale del procedimento postale risultante dal timbro del 12 ottobre 2015, posto che, in ogni caso, la documentazione prodotta dimostra che la comunicazione giunse all'indirizzo della destinataria nel corso dell'anno 2015, quando non era ancora decorso il termine decennale decorrente dai pagamenti eseguiti tra il 21 maggio e l'8 ottobre 2012.

La ricorrente non ha contestato che l'indirizzo indicato sul plico corrispondesse a quello della propria residenza all'epoca della spedizione, né ha allegato circostanze idonee a dimostrare che fosse stata, senza propria colpa, nell'impossibilità di avere conoscenza della comunicazione.

La richiesta di restituzione del 2015 ha, pertanto, interrotto la prescrizione ai sensi dell'**art. 2943, comma 4, c.c.**; il nuovo termine decennale non era ancora decorso alla data del successivo sollecito del 19 ottobre 2023, né alla proposizione del presente giudizio.

L'eccezione di prescrizione deve conseguentemente essere rigettata.

### **Sussistenza dell'indebito**

Nel merito, occorre distinguere la disciplina della compatibilità tra integrazione salariale e nuova attività lavorativa dalla distinta decadenza conseguente alla mancata comunicazione all'INPS.

L'**art. 8, comma 4, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 20 maggio 1988, n. 160**, nella formulazione applicabile *ratione temporis*, stabiliva che

il lavoratore impegnato in attività autonoma o subordinata durante il periodo di integrazione salariale non avesse diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

Il successivo **comma 5** prevedeva, invece, la decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale qualora il lavoratore non avesse dato preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'INPS dello svolgimento dell'attività lavorativa.

Le due disposizioni operano su piani differenti.

Il comma 4 regola la compatibilità sostanziale e la cumulabilità tra integrazione salariale e reddito derivante da un'altra attività lavorativa; il comma 5 introduce, invece, una decadenza sanzionatoria diretta a consentire all'Istituto di verificare tempestivamente la natura, la durata e la compatibilità della nuova occupazione.

La distinzione è stata espressamente posta in evidenza dalla Corte costituzionale, la quale ha escluso l'illegittimità dell'art. 8, comma 5, rilevando che la decadenza consegue non allo svolgimento in sé dell'attività lavorativa, ma all'omessa preventiva comunicazione e che, per la natura della sanzione e del fatto sanzionato, non è possibile limitarne gli effetti alle sole giornate lavorate o all'importo del reddito concretamente percepito (Corte cost., ord. 7 giugno 1996, n. 190).

Nello stesso senso, Cass., Sez. lav., 1° giugno 2005, n. 11679, ha chiarito che il comma 4 comporta la sospensione dell'integrazione in corrispondenza delle giornate lavorate, mentre l'omessa comunicazione preventiva prevista dal comma 5 determina la decadenza dal trattamento.

Cass., Sez. lav., 21 febbraio 2007, n. 4004, ha ulteriormente affermato che l'espressione *"diritto al trattamento di integrazione salariale"* contenuta nel comma 5 deve essere riferita al trattamento considerato nella sua globalità, non potendo la decadenza essere circoscritta alle giornate di effettivo svolgimento dell'altra attività lavorativa.

Nel caso in esame, l'estratto conto previdenziale documenta che, nel corso dell'anno 2012, la Santonastaso era titolare di due distinti rapporti di lavoro a tempo parziale.

Il rapporto con la Clean Service s.a.s. risulta registrato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 per quarantuno settimane denunciate, tredici utili ai fini pensionistici e una retribuzione di € 4.380,00; quello con GI Group s.p.a. risulta registrato dal 9 gennaio al 31 maggio 2012 per ventuno settimane denunciate, cinque utili e una retribuzione di € 1.938,00.

Lo stesso estratto registra attualmente la contribuzione figurativa per Cassa integrazione in deroga soltanto per il successivo periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2012, mentre non reca l'accredito relativo al periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2012 interessato dal recupero.

Il dato richiamato dall'INPS delle sessantadue settimane di contribuzione corrisponde alla mera sommatoria delle quarantuno settimane denunciate dalla Clean Service e delle

ventuno settimane denunciate dalla GI Group. Esso dimostra la contemporanea esistenza dei due rapporti, ma non prova, di per sé, che le concrete prestazioni fossero rese negli stessi orari.

La **circolare INPS n. 130 del 4 ottobre 2010**, richiamata dalla stessa ricorrente, precisa infatti che vi è piena compatibilità tra nuova attività lavorativa e integrazione salariale quando la seconda attività, per la collocazione in ore differenti della giornata o in diversi periodi dell'anno, sarebbe stata comunque compatibile con il rapporto sospeso. La medesima circolare contempla espressamente l'ipotesi di due rapporti *part-time* temporalmente non coincidenti.

La circolare, tuttavia, subito dopo avere delineato le diverse ipotesi di cumulabilità, ribadisce che resta comunque necessaria la preventiva comunicazione del lavoratore alla sede provinciale dell'INPS circa lo svolgimento della nuova attività, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del d.l. n. 86/1988. La compatibilità sostanziale dei due rapporti non elimina, dunque, l'autonomo **obbligo informativo**.

Il principio è stato recentemente confermato da Cass., Sez. lav., 16 agosto 2023, n. 24644, secondo cui il beneficiario dell'integrazione salariale è tenuto a dare preventiva comunicazione all'INPS dello svolgimento di un'attività lavorativa anche quando questa sia astrattamente compatibile con il trattamento, come nel caso di un'occupazione temporanea o saltuaria, affinché l'Istituto possa compiere tempestivamente la verifica demandatagli dalla legge.

### **Comunicazione obbligatoria datoriale**

La ricorrente sostiene che l'obbligo informativo sarebbe stato assolto dalla comunicazione obbligatoria trasmessa dal datore di lavoro e invoca l'**art. 9, comma 5, del d.l. 28 giugno 2013, n. 76**, convertito dalla **legge 9 agosto 2013, n. 99**.

La disposizione, avente natura interpretativa, ha chiarito che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga previste dall'art. 4-bis, comma 6, del d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181, sono valide anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi informativi posti a carico dei lavoratori nei confronti dell'INPS e delle altre amministrazioni indicate dalla norma.

La disciplina introduce il principio della **pluriefficacia** della comunicazione obbligatoria datoriale, in forza del quale il lavoratore non decade dal trattamento quando la sua nuova occupazione sia stata ritualmente comunicata e sia verificabile attraverso il sistema informatico delle comunicazioni obbligatorie.

La stessa **circolare INPS n. 57 del 6 maggio 2014** collega espressamente tale effetto alla possibilità per l'Istituto di rinvenire e verificare nel sistema la comunicazione concretamente trasmessa.

Nel presente giudizio, tuttavia, la comunicazione obbligatoria riferita all'assunzione della Santonastaso da parte della GI Group non è stata prodotta.

Soltanto nelle note conclusive parte ricorrente ha riferito di avere appreso telefonicamente che il datore di lavoro avrebbe trasmesso, il 18 gennaio 2012, una comunicazione contraddistinta dal codice n. 060331200023032, precisando di avere presentato il 22 maggio 2026 una richiesta tramite il servizio "*INPS Risponde*", rimasta ancora priva di riscontro.

La mera indicazione di un codice, dichiaratamente appreso per le vie telefoniche e non accompagnato dalla produzione del documento cui esso dovrebbe riferirsi, non è sufficiente a dimostrare l'avvenuto assolvimento dell'obbligo informativo. Né può ritenersi che la mera indicazione di un codice asseritamente comunicato oralmente trasferisca sull'Istituto l'onere di dimostrare l'inesistenza della comunicazione.

Parte ricorrente non ha prodotto il documento, non ha depositato l'istanza rivolta al sistema delle comunicazioni obbligatorie o al competente servizio regionale, né ha tempestivamente formulato un'istanza processuale di esibizione, limitandosi a riferire di una richiesta inoltrata all'INPS il 22 maggio 2026 e non ancora riscontrata. Non ricorrono, pertanto, elementi documentali, neppure indiziari, dai quali possa desumersi l'effettiva trasmissione della specifica comunicazione invocata.

Neppure la schermata informativa tratta dal portale del Ministero del lavoro, secondo la quale le comunicazioni obbligatorie trasmesse dai datori di lavoro e dalle agenzie per il lavoro sono astrattamente idonee ad assolvere l'obbligo verso l'INPS, prova che una siffatta comunicazione sia stata effettivamente trasmessa nel caso concreto. Essa contiene soltanto un'indicazione generale sulla disciplina applicabile, non riferita alla specifica posizione della ricorrente.

A fronte della specifica deduzione dell'Istituto secondo cui non risultava trasmessa la comunicazione di assunzione e non risultava alcuna autonoma comunicazione della lavoratrice, spettava alla ricorrente, in applicazione del principio affermato da Cass., Sez. Un., 4 agosto 2010, n. 18046, dimostrare il fatto costitutivo idoneo a escludere la decadenza.

Tale prova non è stata fornita.

Non è stata neppure allegata l'esistenza di una separata comunicazione preventiva effettuata direttamente dalla Santonastaso alla sede provinciale dell'INPS.

Resta irrilevante, inoltre, la circostanza che altre lavoratrici, asseritamente impiegate presso i medesimi datori di lavoro, non siano state destinatarie di analoghe richieste restitutorie. La spettanza della prestazione deve essere verificata sulla base dei presupposti propri della posizione della ricorrente e non può discendere dall'eventuale mancato recupero di somme nei confronti di soggetti terzi.

Le dichiarazioni scritte prodotte dalla ricorrente riferiscono che l'attività alle dipendenze della GI Group sarebbe stata svolta dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e che i due rapporti di lavoro non si sarebbero sovrapposti.

Esse non indicano, tuttavia, le specifiche fasce orarie nelle quali la Santonastaso avrebbe dovuto prestare l'attività di pulizia per la Clean Service durante il periodo interessato dalla sospensione.

E, in ogni caso, l'accertamento della concreta coincidenza o meno degli orari non è decisivo ai fini della soluzione della controversia.

I capitoli di prova testimoniale formulati dalla ricorrente sono diretti a dimostrare la natura *part-time* dei rapporti, le mansioni svolte, gli orari osservati presso GI Group e il trattamento riservato ad altre lavoratrici. Nessuno di essi ha ad oggetto l'avvenuta preventiva comunicazione all'INPS o l'effettiva trasmissione della comunicazione obbligatoria datoriale.

Poiché l'omessa dimostrazione dell'assolvimento dell'obbligo informativo determina autonomamente la decadenza dal trattamento, la prova relativa alla compatibilità temporale delle due attività non sarebbe idonea a modificare l'esito del giudizio e deve essere disattesa per irrilevanza.

Ad ogni modo, anche a voler ritenere dimostrata la comunicazione obbligatoria invocata dalla ricorrente, la stessa parte ne colloca la trasmissione al 18 gennaio 2012, a fronte dell'instaurazione del rapporto di lavoro con GI Group s.p.a. in data 9 gennaio 2012. La comunicazione sarebbe stata, dunque, successiva all'inizio della nuova attività e, come tale, priva del carattere preventivo richiesto dall'art. 8, comma 5, del d.l. n. 86/1988.

L'art. 9, comma 5, del d.l. n. 76/2013 ha attribuito efficacia plurima alle comunicazioni obbligatorie datoriali, ma non ha eliminato il requisito della preventiva conoscibilità della nuova occupazione da parte dell'Istituto. In conformità a tale coordinamento normativo, la **circolare INPS n. 57 del 6 maggio 2014** ha espressamente chiarito che, nei rapporti instaurati dalle agenzie di somministrazione, la comunicazione effettuata mediante modello UNIFICATO SOMM entro il ventesimo giorno del mese successivo, non essendo preventiva, non esonera il lavoratore percettore dell'integrazione salariale dall'obbligo personale di informare l'INPS.

Ne consegue che il documento indicato nelle note, anche qualora esistente e corrispondente agli estremi riferiti dalla parte, non sarebbe idoneo a escludere la decadenza e non assume, pertanto, carattere decisivo ai fini del giudizio.

Pertanto, dirimente non sarebbe stata nemmeno l'attivazione dei poteri istruttori ex art. 421 c.p.c., che comunque non può trasformarsi in un'attività esplorativa sostitutiva

dell'onere probatorio della parte (come ribadito da Cass., Sez. lav., 28 maggio 2024, n. 14923).

### **Ulteriori documenti prodotti**

Il **decreto interministeriale n. 64128** del 1° febbraio 2012 documenta il quadro finanziario nel quale furono concessi gli ammortizzatori sociali in deroga nella Regione Campania, prevedendo l'assegnazione di € 90.000.000 per la concessione o la proroga dei relativi trattamenti.

Esso non contiene, tuttavia, alcuna individuazione nominativa della ricorrente o della Clean Service s.a.s. e non costituisce il provvedimento individuale di autorizzazione della specifica prestazione oggetto di causa. La sua produzione non incide, pertanto, sull'accertamento della decadenza conseguente all'omessa comunicazione della nuova attività lavorativa.

Parimenti inconferente è il **messaggio INPS n. 7674 del 30 marzo 2011**, riguardante le diverse ipotesi nelle quali la revoca dell'autorizzazione alla Cassa integrazione in deroga dipenda da comportamenti illegittimi del datore di lavoro e il recupero debba essere esercitato nei confronti di quest'ultimo.

Nel caso di specie l'indebito non è fondato sulla revoca generale dell'autorizzazione per una condotta imputabile alla Clean Service, bensì sulla decadenza personale della beneficiaria conseguente alla mancata dimostrazione dell'assolvimento dell'obbligo informativo previsto dall'art. 8, comma 5, del d.l. n. 86/1988.

La **circolare INPS n. 174 del 22 novembre 2021** concerne, invece, le modalità fiscali di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite, con particolare riguardo alla ripetizione delle somme al netto o al lordo delle ritenute. Essa non interviene sui presupposti sostanziali del diritto alla prestazione e non assume rilievo ai fini dell'accertamento della debenza della somma oggetto del presente giudizio.

In definitiva, la documentazione acquisita dimostra che l'INPS ha erogato alla ricorrente, per il periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2012, la somma complessiva netta di € 2.529,93, corrispondente agli importi complessivamente erogati per i periodi indicati nella nota di recupero a titolo di integrazione salariale e componenti familiari; che nello stesso periodo la Santonastaso svolgeva attività lavorativa subordinata alle dipendenze della GI Group s.p.a.; che non è stata provata né una preventiva comunicazione personale all'INPS né la trasmissione della comunicazione obbligatoria datoriale della quale la ricorrente pretende di avvalersi.

L'omissione determina, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del d.l. n. 86/1988, la **decadenza dal trattamento di integrazione salariale**, indipendentemente dalla dedotta compatibilità temporale delle due occupazioni.

Ne consegue la sussistenza dell'indebito e l'infondatezza sia della domanda di accertamento negativo dell'obbligo restitutorio sia della conseguenziale domanda di ripristino della contribuzione figurativa relativa al periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2012.

Il ricorso deve essere, pertanto, integralmente rigettato.

La peculiarità della vicenda, la formulazione estremamente generica dell'originaria comunicazione del 23 settembre 2015, l'assenza di un tempestivo e compiuto chiarimento amministrativo circa la specifica causa dell'indebito e la necessità di ricostruirla attraverso la documentazione e le difese svolte in giudizio integrano gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (Corte cost., 19 aprile 2018, n. 77).

### **P.Q.M.**

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.

Si comunichi.

**IL GIUDICE DEL LAVORO**

*dott.ssa Federica Ronsini*